

Circolare N°62  
Firenze, Settembre 2008  
Prot. 605 FF/eb

Alle Imprese Iscritte  
Loro Sede

Agli Studi di Consulenza  
Loro Indirizzo

OGGETTO: IMPRESE STRANIERE

In relazione alla obbligatorietà di iscrizione alla Cassa Edile da parte delle imprese straniere, Vi inviamo, in allegato la risposta al nostro quesito inviatici dalla **CNCE** (*Commissione Nazionale Casse Edili*), che Vi invitiamo a **leggere attentamente**.

In estrema sintesi, come previsto dal Decreto L.vo n.72 del 25/2/2000 che ha recepito la Direttiva Europea 96/71/CE, le Imprese con sede in altro Paese, **devono applicare ai lavoratori occupati in cantiere sul territorio italiano condizioni economiche equivalenti a quelle previste dalla contrattazione di settore, compresi i trattamenti erogati dalla Cassa Edile.**

A tal proposito la **CNCE**, su delega delle Parti Sociali di settore, ha stipulato convenzioni con i pari Enti di **Germania, Austria e Francia** che prevedono la reciproca possibilità di esonero per le imprese dall'iscrizione presso la Cassa Edile del Paese ospitante.

Al momento queste sono le UNICHE deroghe al principio dell'obbligatorietà di iscrizione alle Casse Edili Italiane, salvo le eventuali e ulteriori convenzioni delle quali Vi daremo prontamente notizia.

Nel caso che le imprese con sede in altro Paese, mantengano l'iscrizione agli Istituti Pubblici previdenziali e assicurativi dello Stato di provenienza, non sarà possibile l'emissione del DURC, per cui **la Cassa Edile rilascerà alle imprese straniere interessate una certificazione di regolarità contributiva.**

Vi invitiamo a porre molta attenzione a quanto sopra, ricordandoVi che l'emissione del DURC è subordinata, in molti casi, anche alla regolarità delle imprese subappaltatrici.

Restando a Vostra disposizione, con l'occasione, porgiamo i nostri più distinti saluti.

Il Direttore  
Rag. Filippo Farolfi

